

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 29/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 03/08/2015 al n. 103315, con la quale il Sig. Vanadia Antonio, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 26/02/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144850 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale che il Sig. Vanadia Antonio ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 13/02/2020;
- VISTA la nota prot. n. 1873 del 10/01/2020 del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 13522 del 04/02/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/03/2020;
- VISTO il DA n. 707 del 03/12/1986, registrato alla Corte dei Conti il 03/09/1987, reg. n. 22, fgl n. 170, con il quale il predetto dipendente è stato nominato nel ruolo dell'Amministrazione Regionale con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 con la qualifica di Assistente amministrativo;
- VISTO il DDG n. 6734 del 18/06/2004 con il quale il Sig. Vanadia Antonio, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il DDS n. 3563 del 13/06/2016 con il quale al Sig. Vanadia Antonio sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 4 mesi 3 e giorni 3;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Vanadia Antonio a decorrere dal 29/02/2020 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 29/02/2020	34	8	28
Servizio ricongiunto (DDS n. 3563 del 13/06/2016)	4	3	3
Servizio militare dal 06/12/1982 al 02/12/1983	0	11	27
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>39</b>	<b>11</b>	<b>28</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/03/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Vanadia Antonio, nato ad xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 18 FEB 2020



IL DIRIGENTE GENERALE  
ad interim  
Bologna  
F.to

VISTO SI PUBBLICHI  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ad interim  
Pio Guida  
F.to

originale agli atti d'ufficio